

Elenco Audizioni e relative domande 6 maggio 2014

Soggetto	Art.	Descrizione attività	Domanda
AIRU	Art. 10	Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento	<p><u>Come giudicate la scelta di dare mandato all'AEEGSI di emanare provvedimenti di regolazione della materia entro due anni?</u></p> <p>Risposta: Come esposto nella memoria depositata nel corso dell'Audizione del 6 maggio 2014, AIRU ritiene che la previsione di affidare all'AEEGSI il compito di regolare il teleriscaldamento nelle forme indicate dall'art. 10 comma 16 dello schema di decreto, sia di ostacolo allo sviluppo del teleriscaldamento e conseguentemente sia distonico alla promozione dell'efficienza nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento.</p> <p>AIRU è favorevole all'emanazione di una legge quadro che, definita in primo luogo la natura giuridica del servizio di teleriscaldamento, dia all'AEEGSI un compito di natura tecnica, non riconducibile ai poteri di cui alla legge 481/95, per l'emanazione di norme comuni inerenti la qualità tecnica e la trasparenza commerciale del servizio.</p> <p>I due anni di tempo citati sono un tempo ragionevole per fare sì che il Parlamento discuta e approvi la legge quadro anzidetta.</p> <p><u>Come giudicate l'analisi costi benefici delineata nell'allegato 4?</u></p> <p>Risposta: Pur essendo le analisi costi benefici previste dalla Direttiva, pare in generale che le modalità di implementazione delle stesse, di cui all'art. 10 comma 6 dello schema di decreto appaiono più come un mero esercizio formale ed un ulteriore appesantimento dell'iter autorizzativo dei progetti industriali, che non come un reale strumento utile a migliorare l'efficienza energetica delle iniziative proposte.</p> <p>In tempi di carenza di risorse economiche e di alto costo dell'energia, l'efficienza energetica è uno dei punti di forza di qualsiasi iniziativa nel settore manifatturiero ed energetico.</p> <p><u>Potrebbe illustrare meglio le definizioni di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, in particolare quella che definisce la "combinazione tra le precedenti" indicate alla lettera II) dell'articolo 2</u></p> <p>Risposta: la definizione riportata nello schema di decreto è identica a quella presente nella Direttiva 27/2012/UE. Per quanto ci è dato intendere, un sistema di teleriscaldamento (insieme connotato da un'unica rete e da uno o più generatori di calore che alimentano tale rete) in cui siano presenti una pluralità di generatori di calore tali per</p>

Soggetto	Art.	Descrizione attività	Domanda
			cui almeno il 50% dell'energia annua complessivamente immessa in rete è prodotto da un mix di fonti rinnovabili/cogenerazione/recupero di calore di scarto è classificabile come efficiente.